



CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

PROPOSTA DI LEGGE

**INIZIATIVA
DEL CONSIGLIERE**

GIOVANNI B. PASTORINO

***Informazione e partecipazione nel governo
del territorio***

La proposta di legge introduce in Liguria l'obbligo di sviluppare processi d'informazione e partecipazione rispetto a tutti gli atti di governo del territorio.

Gli Articoli 3 e 4, in particolare, impongono lo svolgimento di un dibattito pubblico per la realizzazione di grandi opere e interventi. Il dibattito s'informa a principi di trasparenza, imparzialità e laicità dinnanzi a tutte le opzioni, inclusa la cosiddetta "opzione zero". Il soggetto attuatore deve rendere pubblicamente conto delle sue scelte rispetto agli esiti del dibattito ed è obbligato a modificare il progetto, o anche non realizzarlo, in presenza di indicazioni assunte con largo consenso.

Il finanziamento delle nuove disposizioni è sostenuto con il capitolo "Spese per attività di informazione e comunicazione", incrementato di 150.000 euro provenienti dal bilancio dell'Assemblea legislativa.

Articolo 1: Obbligo d'informazione e partecipazione

1. Gli atti che riguardano il governo del territorio sono adottati in modo trasparente, con l'informazione e partecipazione delle persone che abitano nelle località coinvolte, inclusi i cittadini stranieri e apolidi, gli studenti e lavoratori fuori sede e tutti coloro che ne fanno richiesta quando sono altrimenti interessati.
2. Gli atti amministrativi adottati in violazione della presente Legge sono nulli.

Articolo 2: Processi d'informazione e partecipazione

1. La Regione promuove e sostiene processi d'informazione e partecipazione degli abitanti interessati nell'ambito dei procedimenti stabiliti dalla normativa vigente per l'approvazione degli atti di governo del territorio.
2. Gli esiti dei processi d'informazione e partecipazione previsti dal comma 1 concorrono alla formazione e attuazione degli atti di governo del territorio.
3. Al fine dell'applicazione del presente Articolo, la Regione stipula le opportune intese con gli Enti locali.

Articolo 3: Dibattito pubblico sulle grandi opere

1. La Giunta regionale, d'intesa con gli Enti locali coinvolti, organizza dei dibattiti pubblici sulla realizzazione, gli obiettivi e le caratteristiche dei progetti di grandi opere o interventi con un impatto sociale, ambientale, territoriale o economico potenzialmente rilevante.
2. La Giunta regionale organizza il dibattito pubblico d'ufficio, altrimenti su richiesta del Difensore civico.
3. Gli Enti locali coinvolti, il soggetto pubblico o privato che propone il progetto, le associazioni o comitati più rappresentativi oppure almeno duecento abitanti possono domandare al Difensore civico di richiedere alla Giunta regionale un dibattito pubblico. Se il Difensore civico non avanza la richiesta alla Giunta, ne dà motivazione entro trenta giorni rispetto alla manifesta irrilevanza dell'impatto sociale, ambientale, territoriale ed economico dell'opera o intervento.
4. Il dibattito pubblico ha inizio nella fase antecedente all'adozione di qualunque atto amministrativo inerente al progetto preliminare.

Articolo 4: Svolgimento e conclusione del dibattito pubblico

1. La Giunta regionale, con la delibera di apertura del dibattito pubblico:
 - a) Ne nomina un responsabile, tra esperti nelle metodologie e pratiche partecipative;
 - b) Definisce la durata del processo nel limite di sei mesi, salvo proroghe motivate per un massimo complessivo di altri tre mesi;
 - c) Stabilisce le fasi d'informazione e partecipazione, nonché le garanzie d'imparzialità, valutazione oggettiva delle diverse opzioni disponibili, inclusa quella di non realizzare l'opera o intervento, e parità di espressione di tutti i punti di vista e di accesso ai momenti di confronto.
2. Il responsabile, entro trenta giorni dal termine del dibattito pubblico, presenta alla Giunta regionale e all'Assemblea legislativa, nonché agli Enti locali coinvolti, al soggetto pubblico o privato che propone il progetto e alle associazioni, comitati o cittadini che hanno domandato il processo partecipativo, un rapporto per riferire dello svolgimento e degli argomenti sollevati nel corso del dibattito, nonché delle proposte conclusive cui ha dato luogo; dà pubblicazione del rapporto sul sito Internet della Regione.
3. In base ai contenuti del rapporto, entro tre mesi dalla sua pubblicazione, il soggetto pubblico o privato che lo propone dichiara in modo pubblico e motivato se intende

rinunciare al progetto o presentarne uno alternativo, apportarvi delle modificazioni specifiche oppure continuare a sostenerlo.

4. Se il dibattito pubblico dà luogo a proposte conclusive con largo consenso, registrato dal responsabile nel rapporto, queste sono assunte nel progetto. Se tali proposte conclusive indicano di non realizzare l'opera o intervento, il progetto non è attuato.

Articolo 5: Disposizioni finanziarie

1. Le nuove spese per l'applicazione della presente Legge sono sostenute con lo stanziamento del capitolo 301 "Spese per attività di informazione e comunicazione", che è incrementato di 150.000 euro detratti dal capitolo 1 "Spesa per l'Assemblea legislativa regionale".